SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 14 maggio 2008, n. **112**.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati 8, 9 e 10) per l'anno 2008. (Deliberazione n. 27/08/CIR).

08A04489

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni GOP 16/08; GOP 17/08; GOP 27/08; GOP 28/08; GOP 30/08; ARG/elt 47/08; ARG/elt 48/08; ARG/elt 49/08; ARG/elt 53/08; ARG/elt 54/08; ARG/elt 55/08; ARG/elt 56/08; ARG/gas 51/08; ARG/gas 52/08;

Da 08A03718 a 08A03731

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con il Parlamento al Ministro senza portafoglio on. dott. Elio Vito.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 con il quale l'on. dott. Elio Vito è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. dott. Elio Vito è delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attività istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;

f) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;

g) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

h) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

i) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

j) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del Comitato per la legislazione;

k) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;

l) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo ed alle prerogative del Governo in Parlamento;

m) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

n) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

o) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

p) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.

Il Ministro esercita altresì le funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 12

08A04617

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme per il federalismo al Ministro senza portafoglio on. Umberto Bossi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Umberto Bossi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme per il federalismo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale l'on. Aldo Brancher è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per le riforme per il federalismo on. Umberto Bossi è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, di verifica e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle riforme istituzionali ed elettorali, allo sviluppo in senso federale dell'ordinamento ed alla valorizzazione delle autonomie territoriali.

2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 con riguardo in particolare:

a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) all'attuazione delle disposizioni contenute nella parte seconda della Costituzione, tra cui in particolare: l'art. 116, terzo comma, della Costituzione, concernente forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni ordinarie, in raccordo con il Ministro per i rapporti con le regioni per la prescritta intesa con la regione interessata; l'art. 119 della Costituzione, concernente il federalismo fiscale;

c) allo studio ed al confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, ivi comprese quelle attinenti al federalismo, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea;

d) al conferimento di funzioni e poteri alle autonomie, anche in considerazione delle proposte in tema di federalismo predisposte in ambito regionale, parlamentare o governativo, di concerto con i Ministri competenti; in particolare, il Ministro svolge, in raccordo con il Ministro per i rapporti con le regioni, le attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione ed al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

e) ad ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso federale dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle medesime funzioni delegate.

3. Il Ministro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali e, con riguardo al federalismo fiscale, al conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione ed al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle stesse, si avvale anche di tutti gli elementi informativi forniti dagli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro può operare in raccordo con il Ministro per la semplificazione; sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, può altresì sostituire il medesimo Ministro nelle sedi parlamentari e nelle altre sedi istituzionali.

5. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Aldo Brancher.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 11

08A04618

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di semplificazione normativa al Ministro senza portafoglio sen. dott. Roberto Calderoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale il sen. dott. Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione normativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale l'on. Maurizio Balocchi e l'on. Aldo Brancher sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per la semplificazione normativa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per la semplificazione normativa sen. dott. Roberto Calderoli, anche in relazione alla previsione dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative alla semplificazione normativa.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, sono comunque delegate al Ministro le seguenti funzioni:

a) le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attività del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, incluso il compito di presiedere tale Comitato, nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i compiti già attribuiti al Ministro per la funzione pubblica in relazione alla suddetta materia;

b) il coordinamento delle attività di attuazione dell'art. 14, commi 12 e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle connesse competenze di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui al comma 584 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché delle attività di cui agli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) la predisposizione a la co-proposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente, anche mediante l'adozione di codici, testi unici o regolamenti, da qualunque disposizione previste ed anche in sede di direttive comunitarie; l'espressione del concerto sugli altri regolamenti di delegificazione;

d) il coordinamento delle iniziative comunque realizzate attraverso la semplificazione della disciplina normativa che regola i procedimenti amministrativi, ivi incluse quelle dirette ad assicurare l'attuazione nella Repubblica italiana della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, limitatamente alle previsioni del capo II, nonché quelle concernenti la semplificazione, il riordino o la riorganizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nel titolo V della parte seconda della Costituzione;

e) la segnalazione, negli schemi di atti normativi, di eventuali complicazioni, ovvero di proposte che non appaiano giustificate in relazione agli obiettivi nazionali o comunitari di semplificazione;

f) il coordinamento tra le iniziative di semplificazione normativa ed amministrativa, in raccordo con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, anche in vista della definizione del Piano di azione per la semplificazione, nonché la collaborazione alla definizione dei programmi di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi;

g) lo svolgimento di compiti di raccordo interistituzionale con Parlamento, regioni e altri soggetti regolatori, nonché di compiti relativi ad attività in sede europea e internazionale in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della normativa;

h) la presidenza del Tavolo permanente per la semplificazione di cui al decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri 8 marzo 2007, nonché il coordinamento di ogni altra sede di raccordo e consultazione con la società civile, le categorie produttive, le associazioni di consumatori e le autonomie territoriali sul tema della semplificazione.

2. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo con riguardo alle attività di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

1. Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro si avvale di apposita struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione che presiede, istituita dall'art. 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con la relativa segreteria tecnica, che è riorganizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro può operare in raccordo con il Ministro per le riforme per il federalismo; sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, può altresì sostituire il medesimo Ministro nelle sedi parlamentari e nelle altre sedi istituzionali.

4. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Maurizio Balocchi e on. Aldo Brancher.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 8

08A04619

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con le regioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Raffaele Fitto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. dott. Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con le regioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per i rapporti con le regioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con le regioni on. dott. Raffaele Fitto è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalità di efficiente svolgimento dei servizi;

b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per le politiche europee;

c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157; iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri interessati, in materia di servizi pubblici locali;

d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attri-

buzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i Ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema delle autonomie per l'esame in sede di Conferenza;

e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;

g) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

i) attività dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari del Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonché i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;

l) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;

m) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

n) valutazione, definizione e raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

o) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali e di cooperazione transfrontaliera;

p) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; vigilanza sull'Unità per il monitoraggio sulla qualità dell'azione per il governo degli enti locali, nonché relative azioni governative, anche normative;

q) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche in base ai lavori dell'Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata e vigilanza sull'Ente italiano montagna ai sensi dell'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

r) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonché delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

s) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, nonché, d'intesa con i Ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON «Governance e azioni di sistema» relative alla cooperazione interistituzionale ed alla capacità negoziale del sistema delle autonomie;

t) attività anche normative connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione e al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in raccordo con il Ministro per le riforme per il federalismo;

u) cura della realizzazione delle maggiori forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione per la parte relativa alla realizzazione della prescritta intesa con la regione interessata, in raccordo con il Ministro per le riforme per il federalismo;

v) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale.

Art. 2.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

e) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;

f) riferire al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'esercizio, da parte dei competenti Ministeri, delle funzioni legislative statali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, relative alle autonomie locali, nonché delle più rilevanti iniziative di attuazione, anche in via amministrativa, dell'art. 119 della Costituzione.

Art. 3.

Il Ministro, in qualità di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in raccordo con il Ministro delegato all'innovazione, provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 16

08A04620

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità all'on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le pari opportunità;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per le pari opportunità on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna è delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità di genere con riferimento ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere;

b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunità nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria, alla maternità ed alla procreazione assistita;

c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria e del lavoro, con particolare riferimento alle materie dei congedi parentali e della carriera, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) ad esercitare le funzioni di competenza statale di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e agli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) ad esprimere il concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

f) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonché volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, anche presiedendo il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, al quale prendono parte i Ministri o le autorità da essi delegate, nonché organismi di parità ed anche in relazione a tali problematiche nelle loro interconnessioni con il fenomeno dell'immigrazione;

g) a promuovere, d'intesa col Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;

h) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunità, comprese la compartecipazione al gruppo di alto livello per il gender mainstreaming nei fondi strutturali dell'Unione europea e la partecipazione di integrazione delle pari opportunità nelle politiche comunitarie;

i) a promuovere la verifica dell'impatto di genere in tutte le iniziative di Governo, nonché l'evidenziazione del genere nei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in quelli attinenti alla ricerca e alle indagini statistiche;

l) a coordinare, anche in sedi internazionale, le politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, con particolare riferimento agli obiettivi indicati nella piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in relazione alla povertà femminile ed alla facilitazione del loro accesso ai circuiti economici-produttivi, all'istruzione, formazione e salute delle donne, alla lotta alla violenza contro le donne, anche in riferimento e in occasione di conflitti armati, all'accesso delle donne ai mezzi di informazione ed alla tutela dell'infanzia femminile in tutte le forme;

m) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di sfruttamento e tratta delle persone, di violenza contro le donne, nonché di violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine;

n) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;

o) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste in materia di Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115.

2. Il Ministro è delegato a presiedere la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in raccordo con la Commissione per le politiche di integrazione di cui all'art. 46 del medesimo decreto legislativo.

3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

4. Il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale ed internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Ministro, di concerto con il Ministro per le politiche europee, è delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità, pari opportunità, azioni positive.

6. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di diritti e pari opportunità, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria. Rappresenta, inoltre, il Governo nel Comitato consultivo europeo per le pari opportunità presso la Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della decisione n. 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981, come modificata dalla decisione n. 95/420/CE della Commissione, del 19 luglio 1995.

7. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro è altresì delegato:

a) a promuovere indagini, studi di genere, rilevazioni in tema di bilanci, statistiche di genere e di ulteriori dati, nel settore della ricerca e della formazione; a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali di parità e pari opportunità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 15

08A04621

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche europee al Ministro senza portafoglio on. dott. Andrea Ronchi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. dott. Andrea Ronchi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i propri decreti in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche comunitarie, e in data 21 maggio 2008, con il quale tale incarico è stato modificato in «per le politiche europee»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per le politiche europee;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro per le politiche europee on. dott. Andrea Ronchi, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri, è delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed in particolare quelle relative:

a) alle attività inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività, nonché alle attività inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di normative e atti comunitari e dell'Unione europea, anche nella prospettiva del nuovo spazio di azione previsto dal futuro Trattato sull'Unione europea, quale modificato dal Trattato di Lisbona;

b) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, nonché al fine di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11;

c) al coordinamento delle azioni che l'Italia è chiamata ad adottare per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e per l'avvio del secondo ciclo di programmazione 2008-10, curando la preparazione, la redazione e l'attuazione del Programma nazionale di riforma e di ogni altro adempimento previsto dalla stessa Strategia;

d) alle riunioni del Consiglio competitività dell'Unione europea, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno relativi al mercato interno, nonché, ove occorra, alle altre riunioni del Consiglio dell'Unione europea il cui oggetto non rientri nelle competenze di altri Dicasteri;

e) alle attività inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa comunitaria e dell'Unione europea, di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'Accordo interistituzionale del 28 gennaio 2008;

f) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria e dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di Unione europea;

g) alla convocazione, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, ed alla copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali;

h) alla convocazione, sentito il Ministro dell'interno, ed alla copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali di cui all'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

i) all'armonizzazione fra legislazione comunitaria e legislazione nazionale, tenuto altresì conto della verifica di conformità comunitaria dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-*bis*, del Regolamento del Consiglio dei Ministri;

l) alla presidenza della Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria, nonché del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91;

m) alla predisposizione, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del disegno di legge comunitaria annuale e degli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari e dell'Unione europea, seguendone anche il relativo iter parlamentare;

n) all'adeguamento coerente e tempestivo, da parte delle amministrazioni pubbliche, agli obblighi comunitari e dell'Unione europea, nonché alla conformità e alla tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce degli Organi giurisdizionali comunitari;

o) alla decisione sull'opportunità di presentare ricorsi alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale e alla decisione di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale;

p) al coordinamento in ambito nazionale dell'attività conseguente ai lavori delle agenzie europee di regolamentazione;

q) alla proposta delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni, gli enti e le agenzie comunitarie e dell'Unione europea;

r) alla diffusione, con i mezzi più opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione europea, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi;

s) alla promozione dell'informazione sulle attività dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione, in collaborazione con le istituzioni comunitarie, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate;

t) alla formazione di operatori pubblici e privati alla promozione del dialogo interculturale con riferimento ai temi ed ai problemi europei e ad altre iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale sia, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nei confronti dei Paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi;

u) alla presentazione, previo parere della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, dei progetti da finanziare con il fondo per l'innovazione, la crescita e l'innovazione, di cui all'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona;

v) alle attività inerenti alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento e delle altre relazioni al Parlamento, di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) provvedere, nelle materie delegate, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate;

d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che aiutino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative, al fine di utilizzare gli strumenti, le risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura più celere e corretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 10

08A04622

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione on. prof. Renato Brunetta è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico, all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ai sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, di sviluppo della società dell'informazione delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione della cultura informatica e digitale, anche attraverso i raccordi con gli organismi internazionali e comunitari che agiscono nel settore. Restano ferme le competenze del Ministro dello sviluppo economico. È altresì delegato a presiedere il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, il Comitato dei Ministri per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare, la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti alla disciplina, alla promozione ed alla diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione. Sono altresì delegate al Ministro le seguenti funzioni:

a) l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvi gli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa ed all'adozione di sistemi di valutazione della produttività e del merito, anche ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché le attività, in costante raccordo con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di indirizzo sulle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali e comunitarie assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale ed il lavoro a distanza e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile;

g) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93; del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici, con particolare riferimento all'art. 2, da comma 634 a comma 638, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; della legge 7 giugno 2000, n. 150, in relazione agli aspetti di formazione del personale; della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007 e del 1º febbraio 2008, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

h) le funzioni attribuite dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

i) la semplificazione amministrativa delle strutture e dei procedimenti, ivi compresa la riorganizzazione ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché la valutazione dell'efficacia degli interventi di semplificazione amministrativa in favore dei cittadini e delle imprese;

l) il coordinamento tra le iniziative di semplificazione normativa ed amministrativa, in raccordo con il Ministro per la semplificazione normativa, anche in vista della definizione del Piano annuale di semplificazione;

m) le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, al Formez, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui all'art. 1, comma 368, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

n) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attività riguardanti le pubbliche amministrazioni;

o) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale nei Ministeri e, in raccordo con il Sottosegretario di Stato delegato, nelle strutture degli altri Ministri senza portafoglio, di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;

p) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145;

q) la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

r) il coordinamento dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

s) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

t) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;

u) la definizione di programmi generali ed unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;

v) la definizione dei modelli organizzativi e di funzionamento di Ministeri ed enti pubblici e i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e sui processi di mobilità;

z) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni;

aa) per quanto concerne le amministrazioni e gli enti pubblici, l'adeguamento della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il coordinamento delle iniziative finalizzate a ridurre gli sprechi ed a facilitare i rapporti con i cittadini e le imprese mediante le medesime tecnologie, le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione, nonché le funzioni di valutazione delle proposte formulate al riguardo dalle amministrazioni e di controllo sull'attuazione e sull'impiego delle relative risorse, con riferimento alle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la produttività delle amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, anche avvalendosi degli strumenti e delle risorse finanziarie definiti allo scopo da provvedimenti normativi;

bb) per quanto concerne i settori diversi da quelli delle pubbliche amministrazioni, le funzioni di impulso e promozione, nonché quella di definizione di indirizzi strategici del Governo, per la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei diversi settori economici, sociali e culturali del Paese, a supporto dello sviluppo economico e con particolare riferimento alla diffusione dei contenuti e dei servizi attraverso connettività in larga banda, alla filiera ricerca, innovazione, nascita e sviluppo di imprese, ferme le competenze di cui all'art. 32-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alle nuove forme di commercializzazione elettronica e all'innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese; tali attività sono svolte in raccordo con i vari Ministeri interessati alle singole iniziative;

cc) tutte le attività necessarie per assicurare, con le amministrazioni interessate, lo sviluppo e la diffusione delle competenze necessarie per un adeguato uso delle nuove tecnologie nei mondi della scuola, dell'università e della ricerca, della pubblica amministrazione, centrale e locale, dell'impresa, del lavoro, della salute, dell'attività sociale e dei cittadini, con il superamento dei rischi di esclusione dall'uso medesimo.

Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'economia e le finanze per quanto riguarda le ricadute della riforma del bilancio sull'organizzazione e sui sistemi di gestione dei Ministeri.

Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) per quanto concerne il CNIPA, ad esercitare tutte le funzioni e i poteri spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) a presiedere la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica, nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assicurando che la sua composizione e la sua attività garantiscano una effettiva rappresentatività degli enti locali e, in raccordo con il Ministro per i rapporti con le regioni, provvedere alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro si avvale del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 9

08A04623

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione del programma di Governo al Ministro senza portafoglio on. dott. Gianfranco Rotondi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. dott. Gianfranco Rotondi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, come modificato dall'art. 4 del presente decreto, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'attuazione del programma di Governo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per l'attuazione del programma di Governo on. dott. Gianfranco Rotondi è delegato ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attività:

a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;

b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

c) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessità di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonché per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

e) segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati;

f) informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività complessiva del Governo.

Al Ministro sono altresì delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera *e)*, il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il Ministro per le finalità di cui all'art. 1 si avvale del Dipartimento per il programma di Governo e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e utilizza gli elementi informativi forniti dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Limitatamente alle materie oggetto del presente decreto, il Ministro è inoltre delegato:

a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;

b) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni;

c) a convocare la Conferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 1° settembre 2002.

Art. 4.

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 l'incarico al Ministro Rotondi è così modificato: «attuazione del programma di Governo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 13

08A04624

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio della gioventù on. dott. Giorgia Meloni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, come modificato dall'art. 4 del presente decreto, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico della gioventù;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio della gioventù on. Giorgia Meloni è delegata ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro della gioventù è delegato a:

a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;

d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;

e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, nonché a presiedere il Forum nazionale dei giovani;

f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze;

g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;

h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto sono trasferite al Ministro della gioventù le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 2.

Il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi compe-

tenza in materia di politiche giovanili, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria.

Art. 3.

Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare consiglieri ed esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

Art. 4.

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, le parole: «le politiche per i giovani» sono sostituite dalle seguenti: «la gioventù».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 14

08A04625

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 30 aprile 2008.

Approvazione dell'elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni.

IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni», ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Visto il decreto interministeriale in data 21 giugno 2007, concernente «Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni», ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

Visto il decreto ministeriale in data 11 gennaio 2008 e successive modifiche, concernente la nomina dei componenti della Commissione di valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto interministeriale 21 giugno 2007;

Viste le risultanze istruttorie fornite dalla Commissione di valutazione;

Decretano:

Art. 1.

È approvato l'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, delle associazioni e gli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni, di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 21 giugno 2007.

Art. 2.

La Commissione procede all'aggiornamento dell'elenco di cui al precedente art. 1 con cadenza semestrale, mentre per quanto riguarda la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire, la Commissione vi provvede con cadenza biennale.

Roma, 30 aprile 2008

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

ALLEGATO

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DECRETO 21 GIUGNO 2007

N.	DENOMINAZIONE	LOCALITA'
1	AGD di PARMA (Associazione per l'aiuto ai giovani diabetici)	PARMA
2	AIAS – ONLUS	CASTELVETRANO
3	AIMAR – ONLUS (Associazione Italiana Malformazioni Ano-Rettali)	ROMA
4	ANFFAS - ONLUS CHIETI (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CHIETI
5	ANFFAS – ONLUS DI CESENA (Assoc. Naz. Famiglie di Persone con disabilità Intellettiva e Relazionale)	CESENA
6	ANFFAS - ONLUS MODENA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	MODENA
7	ANFFAS - ONLUS PADOVA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	PADOVA
8	ANFFAS - ONLUS VALSESIA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	VARALLO SESIA
9	ANFFAS - ONLUS ALTAMURA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	ALTAMURA
10	ANFFAS – ONLUS DI PATTI (Assoc. Naz. Famiglie di Persone con disabilità Intellettiva e Relazionale)	MARINA DI PATTI
11	ANFFAS -ONLUS CORIGLIANO (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CORIGLIANO CALABRO
12	ANFFAS. - ONLUS REGIONE SICILIA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	PALERMO
13	ANFFAS. – ONLUS MACERATA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	MACERATA
14	ANFFAS. - ONLUS RIVIERA DEL BRENTA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	DOLO
15	ANIEP (Associazione Nazione per la Promozione e la Difesa dei Diritti Civili e Sociale degli Handicappati)	BOLOGNA
16	ANMIC Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili	ROMA
17	ANMIL - ONLUS	ROMA
18	ANTHAI (Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi)	ROMA
19	AS.SO.D. – ONLUS (Associazione Sostegno Disabili)	ISPICA
20	ASSOCIAZIONE AUTISMO ITALIA ONLUS	MILANO
21	ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI SARDEGNA	CAGLIARI
22	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (Help Handicap)	AVEZZANO
23	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	ROMA
24	ASSOCIAZIONE LEG. ARCO	FIUMICINO
25	ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI (Per la libertà di ricerca scientifica)	ROMA
26	CODICI – ONLUS (Centro per i Diritti del Cittadino)	ROMA
27	COMITATO INIZIATIVA PSICHIATRICA	S. TERESA DI RIVA
28	COORDINAMENTO H PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' NELLA REGIONE SICILIANA- ONLUS	PALERMO
29	COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGGICI DEL PIEMONTE - ONLUS	TORINO
30	DEBRA ITALIA – ONLUS	ROMA
31	DPI (Disabled Peoples' International)	LAMEZIA TERME
32	ELO – ONLUS (Epilessia Lombardia Onlus)	MILANO
33	FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barrire Architettoniche)	ROMA
34	FIDIC (Federazione Italiana Disabili Invalidi Civili)	ROMA
35	FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)	ROMA
36	FUTURO SEMPLICE –ONLUS	PALERMO
37	GRUPPO SOLIDALE AURORA – ONLUS	CERDA
38	LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità)	MILANO
39	MONDO NUOVO (Associazione di Promozione Sociale)	LUCERA
40	UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)	PADOVA
41	UNIAMO – FIMR (Federazione Nazionale Malattie Rare) ONLUS	ROMA
42	UNITASK – ONLUS (Unione Italiana Sindrome Klinefelter)	UDINE
43	UTIM (Unione per la Tutela degli Insufficienti mentali)	TORINO

08A04496

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Afanasieva Stella cgt. Berghi, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo dei giornalisti professionisti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decretlo legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Afanasieva Stella cgt. Berghi, nata a Rezina (Repubblica Moldova) il 7 marzo 1966, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo conseguito nella Repubblica Moldova, al fine dell'iscrizione all'albo italiano dei «giornalisti professionisti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico in «Giornalismo», presso la «Universitatea de Stat V. I. Lenin» nel giugno 1988;

Considerato che ha documentato possesso di esperienza professionale;

Considerato altresì che il titolo accademico nella Repubblica di Moldova è di per sé abilitante per esercitare la professione di giornalista;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale rilasciato nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394:

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Afanasieva Stella coniugata Berghi, nata Rezina (Repubblica Moldova) il 7 marzo 1966, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale scritta consisterà nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dalla candidata tra quelli proposti dalla Commissione: 1) interno, 2) esteri, 3) economia-sindacato, 4) cronaca, 5) sport, 6) cultura-spettacolo.

Art. 4.

La prova attitudinale orale, verterà sulle seguenti materie: 1) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione decreto-legge giornalista. 2) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione.

Roma, 11 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

08A04373

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 maggio 2008.

Onorificenza di «Vittima del terrorismo».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, che all'art. 34, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dispone che:

«Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di «vittime del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro»;

«L'onorificenza di cui al comma 2-*bis* è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno»;

«Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo»;

Considerato che, a norma del comma 2-*septies* del medesimo art. 34, le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-*bis* e le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza sono definite con decreto del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La domanda, presentata, anche per il tramite delle associazioni delle vittime del terrorismo, al Ministero dell'interno o alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di residenza, è corredata di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco, attestante il possesso delle condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza, nonché di eventuali documenti reputati necessari per una esatta valutazione.

La domanda, la dichiarazione e gli eventuali documenti prodotti sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

Art. 2.

L'istruttoria delle domande è demandata al Ministero dell'interno e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di residenza delle vittime del terrorismo, secondo le seguenti procedure:

a) per le domande presentate direttamente al Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione provvede, appena acquisita la documentazione di cui all'art. 1, a richiedere un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

La stessa Direzione centrale, ove necessario, acquisisce ulteriori elementi informativi presso l'amministrazione o ente di appartenenza della vittima del terrorismo;

b) per la domanda presentata nel luogo di residenza della vittima, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede, appena acquisita la documentazione di cui all'art. 1, a corredarla di un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento, ove lo stesso si sia verificato nel proprio ambito territoriale.

La Prefettura provvede ad inoltrare la documentazione completa al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze la quale, ove necessario, completa l'istruttoria. acquisendo il rapporto sull'evento dalla Prefettura dove è avvenuto l'evento ed eventuali elementi informativi dall'amministrazione o ente di appartenenza della vittima del terrorismo.

Per gli eventi verificatisi fuori dal territorio dello Stato, gli elementi istruttori sono richiesti alla competente autorità consolare.

Art. 3.

Si prescinde dalle procedure di cui all'art. 2 ove si tratti di eventi che abbiano avuto ampia risonanza nella pubblica opinione.

Art. 4.

In caso di decesso della vittima del terrorismo l'onorificenza è concessa alla memoria.

Art. 5.

L'onorificenza è concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, istituita presso il Ministero dell'interno.

Si prescinde dal parere della Commissione quando i caratteri dell'evento e la risonanza che questo ha suscitato in seno all'opinione pubblica conclamino l'opportunità del conferimento dell'onorificenza.

Art. 6.

Non possono conseguire l'onorificenza coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire l'onorificenza né, avendola conseguita, possono fregiarsene.

Art. 7.

L'onorificenza concessa alla memoria è attribuita al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione con addebito.

In mancanza del coniuge e nell'ipotesi in cui non abbia titolo ai sensi del comma precedente, l'onoreficenza è attribuita ai figli; in mancanza dei figli, ai genitori.

In mancanza anche dei genitori ai parenti entro il secondo grado; in mancanza di questi agli affini entro il secondo grado.

Art. 8.

La medaglia, di cui all'art. 1, ha il diametro di mm 35 e reca, nel *recto*, l'emblema della Repubblica contornato dalla dicitura «VITTIMA DEL TERRORISMO» e nel verso, fra due serti di alloro e di quercia, il nome dell'insignito, il luogo e la data dell'evento terrosistico.

La medaglia è appesa ad un nastro di rosso, caricato al centro da una lista interzata in palo di verde, di bianco e di verde bordata alle estremità da due liste affiancate, l'esterna di verde e l'altra di bianco.

Art. 9.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 2313 dello stato di previsione del Bilancio del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Missione 5 - Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti - Programma 5.1 - garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale - Macroaggragato 5.1.2 - interventi.

Art. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 maggio 2008

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 6, foglio n. 350

08A04547

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 giugno 2008.

Proroga fino al 30 aprile 2009 dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti etofumesate o etofumesate con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva «etofumesate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di

semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004, di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004 relativo all'iscrizione delle sostanze attive desmedipham e phenmediphan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva etofumesate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 5 giugno 2003;

Considerato che per il prodotto fitosanitario ETOFUM FL, indicato nell'allegato al presente decreto, l'impresa titolare ha altresì presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa al prodotto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 5 giugno 2003;

Considerato altresì che per i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto contenenti anche desmedipham e phenmediphan le Imprese titolari hanno altresì presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa ai prodotti stessi prevista dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004;

Considerato che è attualmente in corso la valutazione delle documentazioni sopraccitate;

Ritenuto pertanto di prorogare fino al 30 aprile 2009 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, al fine di concludere le valutazioni attualmente in corso;

Decreta:

L'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva etofumesate o etofumesate con altre sostanze attive, prorogata temporaneamente fino al 30 aprile 2009, al fine di consentire la conclusione delle valutazioni delle documentazioni attualmente in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari **contenenti etofumesate o etofumesate con altre sostanze attive** prorogati fino al 30 aprile 2009.

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa	Sostanza attiva
008874	ETOFUM FL	10/06/96	Agrichem BV	Etofumesate
009841	DIMET TRIO	30/11/98	Agrichem BV	Etofumesate desmedipham e phenmediphan
009919	CONTATTO PIU' EC	26/01/99	Agrichem BV	Etofumesate desmedipham e phenmediphan
010758	BEETUP-TRIO	19/03/01	United Phosphorus L.T.D.	Etofumesate desmedipham e phenmediphan

08A04503

DECRETO 5 giugno 2008.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di «pirimifos metile», a seguito della sua iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/52/CE della Commissione del 16 agosto 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il pirimifos metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 20 settembre 2007 che indica il 30 settembre 2017 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pirimifos metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto 20 settembre 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;

Considerato che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione provvisoria viene concessa fino alla scadenza di iscrizione della prima tra le sostanze attive componenti iscritta nell'allegato I, fatte salve la presentazione, nei tempi fissati dalla direttiva di iscrizione stessa, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che le imprese titolari dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, che ricadono nelle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 20 settembre 2007, dovranno presentare entro il 30 settembre 2009, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, nonchè i dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva pirimifos metile, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 settembre 2017 i prodotti fitosanitari indicati in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2 del citato decreto 20 settembre 2007;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva pirimifos metile, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pirimifos metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 20 settembre 2007 di iscrizione della sostanza attiva pirimifos metile, che prevedono la presentazione entro il 30 settembre 2009, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995;

l'esito della valutazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al citato decreto 20 settembre 2007, che dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **pirimifos metile** ri-registrati provvisoriamente fino al 30 settembre 2017:

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	011678	ACTELLIC 2P NEWPHARM	23/05/2003	NEWPHARM S.R.L.
2.	011687	ACTELLIC 5 NEWPHARM	12/06/2003	NEWPHARM S.R.L.
3.	006443	DELIC 5 PRONTO	19/06/1985	NEWPHARM S.R.L.
4.	002518	ACTELLIC 2P	13/04/1977	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
5.	005053	ACTELLIC 5	27/11/1982	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

08A04546

DECRETO 5 giugno 2008.

Rettifica al decreto 28 dicembre 2007 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza «fenarimol» revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Ministero della salute 17 ottobre 2007, relativo all'iscrizione della stessa sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2007 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza fenarimol revocati ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto del Ministero della salute 17 ottobre 2007 relativo all'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.;

Rilevato che nell'allegato al sopra citato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 49 del 27 febbraio 2008 non stato erroneamente inserito il sottoelencato prodotto fitosanitario:

Numero di registrazione	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa
009132	Tiarimol	14/02/1997	Diachem S.p.A.

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del citato decreto 28 dicembre 2007;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 28 dicembre 2007 nelle seguenti parti:

viene inserita le riga 14 relativa al prodotto fitosanitario TIARIMOL dell'impresa Diachem S.p.a. registrato al n. 9132 in data 14 febbraio 1997;

	Numero di registrazione	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa
14	009132	Tiarimol	14/02/1997	Diachem S.p.A.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

08A04504

DECRETO 6 giugno 2008.

Rettifica del decreto 11 aprile 2008 concernente il prodotto fitosanitario Rimbel 25 WG.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce 1e modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sui mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006 e 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale dell'11 aprile 2008 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 maggio 2008, n. 106, col quale è stato registrato con n. 14235/TP il prodotto fitosanitario denominato Rimbel 25 WG, a nome dell'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a;

Ritenuto di dover modificare il precedente decreto dirigenziale dell'11 aprile 2008, nella parte relativa alla classificazione del prodotto, in quanto, con decreto dirigenziale del 17 marzo 2008 è stata aggiornata la classificazione del prodotto di riferimento denominato Titus avente numero di registrazione 8130 del 30 dicembre 1992, a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.;

Decreta:

1. È rettificata la classificazione del prodotto fitosanitario denominato Rimbel 25 WG, autorizzato al n. 14235/TP a nome dell'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a.

2. Come per il prodotto di riferimento denominato Titus e avente numero di registrazione 8130 del 30 dicembre 1992, il prodotto fitosanitario Rimbel 25 WG, registrato con n. 14235/TP, viene classificato PERICOLOSO PER L'AMBIENTE.

3. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

4. La commercializzazione del prodotto Rimbel 25 WG, registrato con n. 14235/IP, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata è consentita per un periodo non superiore a sei mesi, decorrenti dal 17 marzo 2008.

5. L'utilizzo del prodotto Rimbel 25 WG, registrato con n. 14235/IP, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata è consentito fino ai 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Austria, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Rimbel 25 WG

Erbicida solfonilureico di post-emergenza
selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro........................g 25
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21) Non gettare i residui nelle fognature (S29) Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della registrazione
Du Pont de Nemours (Deutschland)GmbH
Du Pont Strasse 1, D-61352 Bad Homburg (Germania)

Numero di Registrazione: n. 2478

Fabbricato da :
Du Pont de Nemours (France)
82, rue de Wittelsheim F-68701 Cernay

Importato dall'Austria da
Genetti srl, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)

Officine di riconfezionamento / rietichettatura
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
Officina di sola rietichettatura:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)

Registrazione n. 14235/ I.P. Ministero della salute del 11/04/2008

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondanemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica**
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
RIMBEL 25 WG è un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5-10 giorni dall'applicazione. RIMBEL 25 WG erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché RIMBEL 25 WG non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili : *Avena spp (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Edchinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapasore), Convolvulus arvensis (Villucchio), Calystegia sepium (Villucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinambur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola).*
EPOCA D'IMPIEGO : post -emergenza della coltura e delle infestanti

DOSE D'IMPIEGO :
Mais: 50-60 g/ha addizionato con bagnante Trend allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi del loro sviluppo; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali già sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrati, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti può essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiarure alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare RIMBEL 25 WG sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbufos, Isofenfos, Paration. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) è consigliata la miscela con un prodotto ad attività dicotiledonicida efficace contro queste malerbe.
Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di Solanum nigrum applicare 50 g/ha di RIMBEL 25 WG + Trend allo 0,2% entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (Erba porcellana) è opportuna la miscela con "Mesozin DF" alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela può essere applicata, alle dosi più basse di metribuzin , a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60- g/ha di RIMBEL 25 WG + bagnate Trend allo 0,2%, effettuando, in caso di infestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di RIMBEL 25 WG + bagnante Trend allo 0,2% a distanza di 7-10 giorni.
Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di RIMBEL 25 WG + bagnante Trend allo 0,2%.
VOLUME DI IRRORAZIONE : 200-400 l/ha. Utilizzare ugelli a ventaglio e medio-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA : RIMBEL 25 WG, alla dose stabilita deve essere disciolto nell'irroratrice riempita circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend nella quantità necessaria dopo aver inserito RIMBEL 25 WG.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi parassitari o asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare RIMBEL 25 WG. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con RIMBEL 25 WG è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue :
  1) svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare il serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
  2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
  3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2
  4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
  5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela o in sequenza con altri prodotti fitosanitari

Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessità di risemina nei terreni già precedentemente trattati con RIMBEL 25 WG, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di RIMBEL 25 WG non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione. Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione, possono compromettere l'attività erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare RIMBEL 25 WG con prodotti contenenti bentazone, 2,4-D, Cyanazina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Allo scopo di ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un diferente meccanismo d'azione

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di RIMBEL 25 WG su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
ATTENZIONE: da impiegare in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: 100 g **PARTITA N.**

08A04416

DECRETO 9 giugno 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 10/05 del 19 agosto 2005 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

Visto il foglio del 9 maggio 2008 con il qual il signor Remoto Amedeo comunica le proprie dimissioni da Componente del comitato I.N.P.S. di Rovigo in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 22 maggio 2008 con la quale la CISL di Rovigo designa, in sostituzione del dimissionario signor Amedeo Remoto, quale nuovo componente in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, il signor Vittorio Baldo nato a Castelmassa il 2 luglio 1941, ed ivi residente in via Allende n. 19;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo, così;

Decreta:

Il signor Vittorio Baldo, nato a Castelmassa il 2 luglio 1941 ed ivi residente in via Allende, 19 viene nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del dimissionario signor Amedeo Remoto.

Il predetto signor Vittorio Baldo durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31 comma 1 della legge 24 dicembre 2000 n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 9 giugno 2008

Il direttore: BORTOLAN

08A04438

DECRETO 11 giugno 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Volare S.p.a. (Decreto n. 43684).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'art. 21-*quater*, comma 5, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007;

Visto l'accordo in data 16 maggio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.a, interamente controllata da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento, straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di trecentonovanta addetti, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 14 aprile 2006, data in cui la predetta società ha rilevato il complesso aziendale del gruppo Volare in amministrazione straordinaria, con conseguente passaggio dei rapporti di lavoro afferente a seicentocinquantaquattro dipendenti, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile.;

Visto l'accordo in data 4 aprile 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.a. nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale è stata confermata la necessità di ricorrere alla proroga di ulteriori mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di centottantacinque addetti, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 249/2004, come modificata dall'art. 21-*quater*, comma 5, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007;

Visti il decreto ministeriale n. 39134 del 1° agosto 2006 e successivi, con i quali è stata autorizzata la concessione del trattamento in questione relativa alla società Volare S.p.a. per il periodo dal 14 aprile 2006 al 13 aprile 2008;

Vista l'istanza presentata in data 13 maggio 2008, con la quale la società Volare S.p.a., ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 249/2004, come modificata dall'art. 21-*quater*, comma 5, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, per il quinto semestre decorrente dal 14 aprile 2008 al 13 ottobre 2008, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante;

Ritenuto per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 ottobre 2008, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla società Volare S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 249/2004, come modificata dall'art. 21-*quater*, comma 5, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 aprile 2008, in favore del personale di terra, per un numero massimo di quarantacinque unità, dipendente dalla società: Volare S.p.a. - Sede in Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa, unità di Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa - Gallarate (Varese) via Marsala - Segrate (Milano) Aeroporto Linate - Thiene (Vicenza) Corso Garibaldi - Catania Aeroporto Fontanarossa - Cinisi (Palermo) Aeroporto Falcone/Borsellino - Bari-Palese (Bari) Aeroporto Civile - Milano via G.B. Pirelli, per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 ottobre 2008.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 249/2004, come modificata dall'art. 21-*quater*, comma 5, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 aprile 2008, in favore del personale di volo, per un numero massimo di centoquaranta unità, dipendente dalla società: Volare S.p.a. - Sede in Ferno (Varese), unità di Ferno Aeroporto Malpensa (Varese) - Venezia Aeroporto Marco Polo - Orio al Serio via Aeroporto (Bergamo), per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 ottobre 2008.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La società Volare S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei dodici mesi previsti dall'accordo governativo del 4 aprile 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2008

Il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali
SACCONI

08A04439

DECRETO 12 giugno 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Spyrale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006 e 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 13 marzo 2008, con cui l'impresa Terranalisi S.r.l., con sede legale in Cento (Ferrara), via Nino Bixio n. 6 e sede amministrativa in Cento (Ferrara), via G. Donizetti n. 2/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Spyrale ivi registrato al n. 4706-00 a nome dell'impresa Syngenta Agro GmbH (DE) con sede in Am Technologiepark 1-5, Maintal (DE);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Germania e comunicata dal Bundesaimt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Spyrale e con il numero di registrazione 9757 del 23 settembre 1998, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.;

Considerato che il prodotto di riferimento Score 25 EC autorizzato in Italia al n. 8801, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Terranalisi S.r.l., con sede in Cento (Ferrara), via G. Donizetti n. 2/a, l'autorizzazione n. 14292/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn - N, Nocivo - Pericoloso per l'ambiente, denominato Spyrale ed ivi registrato al n. 4706-00.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Terranalisi S.r.l., Cento (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nella taglia da litri 1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Spyrale®

Emulsione concentrata.
Fungicida per la difesa della barbabietola da zucchero dalle malattie fungine

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Fenpropidin puro g 38 (=375 g/l)
Difenoconazolo puro g 10 (=100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1-5, Maintal (Germania)

Registrazione n. 4706-00

Importato dalla Germania da:
TERRANALISI S.r.l. – via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE)

Officina di sola rietichettatura
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: Litri 1 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
- Difenoconazolo 10%
- Fenpropidin 38%
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

DIFENOCONAZOLO – **Sintomi:** organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
FENPROPIDIN – **Sintomi:** reazioni irritative locali, non solo a carico della pelle e degli occhi, ma anche a carico del rivestimento epiteliale dell'esofago e dello stomaco in caso di ingestione di grandi quantità di sostanza. In caso di esposizione inalatoria consistente, si possono manifestare reazioni irritative a carico dell'apparato respiratorio.

Terapia sintomatica. Non sono noti antidoti specifici.
In caso di ingestione, somministrare carbone medicinale e un lassativo con abbondante quantità di acqua.

Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
SPYRALE è un fungicida in formulazione liquida composto dalla miscela di difenoconazolo, fungicida triazolico, e di fenpropidin, principio attivo appartenente alla famiglia delle piperidine.
SPYRALE viene utilizzato per la lotta contro la cercosporiosi e l'oidio della barbabietola da zucchero

Modalità di impiego e dosi

Coltura	Patogeno	Dose (l/ha)	Modalità / epoca di applicazione
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi: *Cercospora reticola* Oidio: *Erysiphe betae*	0,5-0,7	2-3 trattamenti ad intervalli di 18-21 giorni

Utilizzare le dosi più alte e gli intervalli più corti nelle aree ad elevata pressione di infezione ed in particolare:
su Cercosporiosi intervenire in via preventiva (varietà sensibili) o alla comparsa delle prime macchie confluenti (varietà tolleranti);
su Oidio intervenire in via preventiva o ai primi sintomi della malattia.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: il formulato contiene una sostanza tossica per gli uccelli. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Adoperare a non meno di 20 metri di distanza da qualsiasi corpo idrico. Nell'utilizzazione del prodotto, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie.

Sospendere trattamenti 21 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHIPER L'UOMO E PER L' AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

08A04493

DECRETO 6 giugno 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Etefon 480».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»:

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 10 aprile 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dal Belgio del prodotto Ethephon Classic ivi registrato al n. 9202/B a nome dell'impresa Bayer CropScience N.V. (Belgio) con sede in 143 Av. Louise, 1050 Bruxelles (BE);

Vista la comunicazione del Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Ethefon40 SL e con il numero di registrazione 13933 del 2 ottobre 2007, a nome dell'impresa Bayer CropScience S.r.l.;

Considerato che il prodotto di riferimento Ethefon 40 SL autorizzato in Italia al n. 13933, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Etefon 480;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a, l'autorizzazione n. 14270/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn - N, Nocivo, denominato Ethephon Classic ed ivi autorizzato al n. 9202/B. Il prodotto importato viene denominato Etefon 480.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Menora GmbH, Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria) e Cera Chem - Mertert (Lussemburgo).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1 e 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Belgio, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

ETEFON 480

Fitoregolatore

Concentrato Solubile (SL)

Composizione:

Etefon puro	39,6 g (480 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100 g

NOCIVO

Frasi di Rischio

Nocivo per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience NV/SA – 143 Avenue Louise – 1050 Brusselss (B)

Registrazione n. 9202/B

Importato dal Belgio da:
Genetti srl, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ) – Tel +39 0473 55.02.15

Officina di riconfezionamento / rietichettatura
Menora GmbH – Metahofgasse, 30 – 8020 Graz (Austria) + Cera Chem

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx / I.P.del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: litri 1 – 5 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto a un fitoregolatore di sintesi che dopo essere state assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, che la pianta gia produce, è in grado di stimolare la maturazione dei frutti.

POMODORO DA INDUSTRIA

3-4 l/ha per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti.

Intervenire quando il 40'60% delle bacche sono mature e con i frutti dell'ultimo palco che abbiano raggiunto la pezzatura ottimale e lo stadio fenologico di "verde maturo". Tale dose, preferibilmente frazionata in due interventi distanziati di 4-5 giorni, e indicata su varietà a maturazione scalare con apparato fogliare molto sviluppato a con basse temperature (12-15°C) al memento dell'applicazione.

Su varietà "determinate" di recente introduzione a maturazione contemporanea e sensibili alle scottature solari, la dose può essere ridotta a 1-2 l/ha. Si consigliano elevati volumi di acqua (10 hl/ha ed una fine nebulizzazione dell'irrorato. Non intervenire su colture sofferenti per stress idrici (siccità) o termici, evitando le ore più calde (30-32 °C).

POMODORO DA MENSA

200-250 ml/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per liberare il terreno dalla cottura trattare tutta la pianta.

MELO

Trattamento pre-raccolta

Cultivar precoci, trattare 14 giorni prima della prevista raccolta: 40-50 ml/hl.

Cultivar media tardive, trattare 15-20 giorni prima della raccolta: 80-100 ml/hl. Impiegare il prodotto sempre in associazione ad un anticascola. Raccogliere 14 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. Il prodotto può essere distribuito con le normali attrezzature da irrorazione diluito in 15 - 20 ettolitri di acqua ad ettaro.

Trattamento su vegetazione dopo la raccolta dei frutti: 50-70 ml/hl per rallentare la vegetazione della pianta ed accelerane la lignificazione, favorendo l'evoluzione a fiore delle gemme miste.

Trattamento per diradamento: 20-50 ml/hl di ETEFON 480 da solo a in miscela con diradanti in fioritura.

Trattamenti in Fase di accrescimento: Applicazioni ripetute con ETEFON 480 da solo alla dose di 20-50 ml/hl nella fase di accrescimento, inducono un effetto di riduzione della vegetazione ed un aumento di gemme a fiore nell'anno successivo.

Avvertenze – Una risposta più o meno accentuate a trattamenti con ETEFON 480 è in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa), stadio vegetative e stato fisiologico della pianta, cultivars.

- Poiché ETEFON 480 accelera il processo di maturazione, un suo impiego sui frutti può influire negativamente sulla durata del periodo di conservabilità.
- Non impiegare comunque mai più di 1,6 l/ha di ETEFON 480 per ciclo vegetativo.
- Data la variabilità delle condizioni operative locali che possono influire sui risultati del trattamento, se ne consiglia l'impiego dopo aver effettuato saggi sperimentali o su consiglio degli Organi Ufficiali preposti.

TABACCO

L'impiego del prodotto risulta particolarmente vantaggioso in quanto è in grado di ridurre il numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia.

- Varietà scalari, non cimate e tradizionalmente raccolte a "Foglia" (Burley, Bright ecc.): 200 - 350 ml/hl d'acqua, intervenendo dopo 1 o 2 raccolte quando le foglie restanti hanno raggiunto tt massimo sviluppo e/o dimostrano segni di cambiamento di colore.
- Varietà a maturazione contemporanea o cimate tradizionalmente raccolte a "pianta" (Nostrano del Brenta, Avana, Kentucky ecc.): 200 - 350 ml/hl d'acqua intervenendo su tutta la pianta dopo l'asportazione delle foglie basali. in ogni caso prima di intervenire su una superficie vasta effettuare dei piccoli saggi su poche piante, osservando attentamente l'evoluzione delta foglie trattate

COMPATIBILITA' – Non miscelarlo ad altri prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto, su pomodoro, pub causare un parziale ingiallimento delle foglie; inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono

Sospendere i trattamenti :7 giorni prima della raccolta su pomodoro 14 giorni su melo

Attenzione da Impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto a responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze

Da non applicare con mezzi aerei

Per evitare rischi per l'uomo e per 1'ambiente seguire 1e istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e torsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperse nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non pub essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

08A04494

DECRETO 6 giugno 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Eteroc 480».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 12 febbraio 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114, ha richiesto l'importazione parallela dal Belgio del prodotto Ethephon Classic ivi registrato al n. 9202/B a nome dell'impresa Bayer CropScience N.V. (Belgio), con sede in 143 Av. Louise, 1050 Bruxelles (BE);

Vista la comunicazione del Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Ethefon 40 SL e con il numero di registrazione 13933 del 2 ottobre 2007, a nome dell'impresa Bayer CropScience S.r.l.;

Considerato che il prodotto di riferimento Ethefon 40 SL autorizzato in Italia al n. 13933, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114, l'autorizzazione n. 14269/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn - N, Nocivo, denominato Ethephon Classic ed ivi autorizzato al n. 9202/B. Il prodotto importato viene denominato Eteroc 480.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Menora GmbH, Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria) e CERA CHEM - Mertert (Lussemburgo); alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l. S. Colombano al Lambro (Milano).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1 e 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Belgio, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

ETEROC 480

Fitoregolatore

Concentrato Solubile (SL)

NOCIVO

Composizione:
Etefon puro 39,6 g (480 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio
Nocivo per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience NV/SA – 143 Avenue Louise – 1050 Brusselss (B)

Registrazione n. 9202/B

Importato dal Belgio da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)

Officine di riconfezionameto / rietichettatura
Cera Chem S.ar.l. – Mertert (Luxemburg)
Menora GmbH – Graz (Austria)

Officina di rietichettatura
Althaller – San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto netto: litri 1 – 5 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto è un fitoregolatore di sintesi che dopo essere state assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, che la pianta gia produce, è in grado di stimolare la maturazione dei frutti.

POMODORO DA INDUSTRIA
3-4 l/ha per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti.
Intervenire quando il 40-60% delle bacche sono mature e con i frutti dell'ultimo palco che abbiano raggiunto la pezzatura ottimale e lo stadio fenologico di "verde maturo". Tale dose, preferibilmente frazionata in due interventi distanziati di 4-5 giorni, è indicata su varietà a maturazione scalare con apparato fogliare molto sviluppato a con basse temperature (12-15°C) al memento dell'applicazione.
Su varietà "determinate" di recente introduzione a maturazione contemporanea e sensibili alle scottature solari, la dose può essere ridotta a 1-2 l/ha. Si consigliano elevati volumi di acqua (10 hl/ha ed una fine nebulizzazione dell'irrorato. Non intervenire su colture sofferenti per stress idrici (siccità) o termici, evitando le ore più calde (30-32 °C).

POMODORO DA MENSA
200-250 ml/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per liberare il terreno dalla coltura, trattare tutta la pianta.

MELO
Trattamento pre-raccolta
Cultivar precoci, trattare 14 giorni prima della prevista raccolta: 40-50 ml/hl.
Cultivar medio tardive, trattare 15-20 giorni prima della raccolta: 80-100 ml/hl. Impiegare il prodotto sempre in associazione ad un anticascola. Raccogliere 14 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. Il prodotto può essere distribuito con le normali attrezzature da irrorazione diluito in 15 - 20 ettolitri di acqua ad ettaro.
Trattamento su vegetazione dopo la raccolta dei frutti: 50-70 ml/hl per rallentare la vegetazione della pianta ed accelerane la lignificazione, favorendo l'evoluzione a fiore delle gemme miste.
Trattamento per diradamento: 20-50 ml/hl di ETEROC 480 da solo o in miscela con diradanti in fioritura.
Trattamenti in Fase di accrescimento: Applicazioni ripetute con ETEROC 480 da solo alla dose di 20-50 ml/hl nella fase di accrescimento, inducono un effetto di riduzione della vegetazione ed un aumento di gemme a fiore nell'anno successivo.

Avvertenze – Una risposta più o meno accentuate a trattamenti con ETEROC 480 è in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa), stadio vegetativo e stato fisiologico della pianta, cultivars.

- Poiché ETEROC 480 accelera il processo di maturazione, un suo impiego sui frutti può influire negativamente sulla durata del periodo di conservabilità.
- Non impiegare comunque mai più di 1,6 l/ha di ETEROC 480 per ciclo vegetativo.
- Data la variabilità delle condizioni operative locali che possono influire sui risultati del trattamento, se ne consiglia l'impiego dopo aver effettuato saggi sperimentali o su consiglio degli Organi Ufficiali preposti.

TABACCO
L'impiego del prodotto risulta particolarmente vantaggioso in quanto è in grado di ridurre il numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia.

- Varietà scalari, non cimate e tradizionalmente raccolte a "Foglia" (Burley, Bright ecc.): 200 - 350 ml/hl d'acqua, intervenendo dopo 1 o 2 raccolte quando le foglie restanti hanno raggiunto il massimo sviluppo e/o dimostrano segni di cambiamento di colore.
- Varietà a maturazione contemporanea o cimate tradizionalmente raccolte a "pianta" (Nostrano del Brenta, Avana, Kentucky ecc.): 200 - 350 ml/hl d'acqua intervenendo su tutta la pianta dopo l'asportazione delle foglie basali. In ogni caso prima di intervenire su una superficie vasta effettuare dei piccoli saggi su poche piante, osservando attentamente l'evoluzione delle foglie trattate

COMPATIBILITA' – Non miscelarlo ad altri prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto, su pomodoro, pub causare un parziale ingiallimento delle foglie; inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta su pomodoro, 14 giorni su melo.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperse nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

08A04495

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 aprile 2008.

Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 10, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80, che istituisce i contratti di filiera e di distretto;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che defmisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità e demanda alle regioni la loro individuazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007, recante le condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 2001;

Visto il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 63 del 28 febbraio 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 277 del 21 ottobre 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006;

Visti gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C/54/08), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4/03/2006;

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. C 232 del 30 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006;

Considerato che il regime di aiuti relativo ai contratti di filiera n. N 381/2003, approvato con decisione della Commissione europea n. C (2003) 4105 fm. dell'11 novembre 2003, deve essere modificato tranne che per gli aiuti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che devono essere soppressi entro il 31 dicembre 2008, in base a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;

Considerato che l'art. 4, comma 2, del citato decreto interministeriale del 22 novembre 2007 stabilisce che le spese ammissibili e i limiti agli investimenti saranno stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica e di distretto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, individuati dalle regioni.

Art. 2.

Contratto di filiera

1. Il contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

2. Il contratto di filiera si fonda su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'accordo individua il soggetto proponente/capofila, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.

3. Al contratto di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera.

4. Il piano progettuale si sviluppa nell'ambito di una singola filiera, deve essere articolato in diverse tipologie di investimento in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale ed in termini di distribuzione del reddito.

Art. 3.

Contratto di distretto

1. Il contratto di distretto deve favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio, stimolare forme di organizzazione della catena del valore e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

2. Il contratto di distretto si fonda su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il soggetto proponente/capofila, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci.

3. Al contratto di distretto possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera.

4. Il piano progettuale si sviluppa nell'ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di investimento in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

Art. 4.

Investimenti ammissibili

I. Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le tipologie di investimenti e nei limiti di cui alla normativa comunitaria citata nelle premesse e sulla base del regime di aiuti che sarà approvato con decisione della Commissione europea.

2. L'aiuto è concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime è stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione europea; è stata presentata una domanda debitamente compilata; il contratto di filiera è stato approvato dal CIPE, con l'indicazione precisa dell'importo dell'aiuto da concedere a ciascun beneficiario e previo accertamento della disponibilità delle relative risorse finanziarie.

3. Gli investimenti ammissibili comprendono le seguenti tipologie: investimenti nelle aziende agricole e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di biomasse agricole a uso non alimentare e di prodotti agroenergetici, aiuti per la creazione di sistemi di controllo, per la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica, aiuti a favore della pubblicità dei prodotti, aiuti alla ricerca e sviluppo.

4. Le spese ammissibili e l'intensità massima dell'aiuto sono riportati nell'Allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale delle regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti stessi.

6. Le spese ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso beneficiario.

7. Gli investimenti devono riguardare i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato istitutivo delle Comunità europee. I prodotti ottenuti dall'attività di trasformazione possono anche non essere compresi nell'allegato I del Trattato. In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Con circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno individuate le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto anche con riferimento alla rappresentatività della componente agricola nelle filiere.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 196

ALLEGATO *A*

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria di prodotti agricoli)

L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione dei costi di produzione; b) miglioramento e riconversione della produzione; c) miglioramento della qualità; d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene e del benessere degli animali.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

L'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.

I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale delle Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti.

Gli investimenti devono rispettare la pertinente normativa ambientale comunitaria, nazione e regionale.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) investimenti di sostituzione; d) fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili superiori ad 1 Megawatt di potenza. La potenzialità produttiva degli impianti deve essere commisurata al fabbisogno energetico aziendale e l'energia prodotta deve essere utilizzata prevalentemente nel ciclo produttivo.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)	
	Zone svantaggiate[1]	Altre zone[2]
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Acquisto di macchine e attrezzature nuove, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Programmi informatici	50%	40%
4. Spese generali, fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai precedenti punti 1), 2) e 3), quali onorari, consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.	50%	40%
5. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico[3]	Fino al 100%	Fino al 100%
6. Costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali, senza aumento della capacità produttiva, purché intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore o per investimenti effettuati per conformarsi a nuovi requisiti minimi.	75%	60%

[1] Zone svantaggiate o zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii), iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, in conformità con gli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento. L'intensità dell'aiuto è elevabile al 60% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

[2] L'intensità dell'aiuto è elevabile al 50% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

[3] Se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore o l'aumento della capacità produttiva, come indicato all'art. 6, par. 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, sul valore eccedente si applica l'intensità massima di aiuto del 50% nelle zone svantaggiate (Cfr. nota n. 1) e del 40% nelle altre zone, con le relative maggiorazioni del 5% per i giovani agricoltori.

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli[1]

Sono beneficiarie dell'aiuto le microimprese, le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e le imprese "intermedie" cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro. Le imprese con più di 750 dipendenti e/o un fatturato pari o superiore a 200 milioni di euro possono beneficiare di aiuti se soddisfano tutte le condizioni definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, limitatamente al massimale stabilito dall'aiuto di Stato N 324/2007 – Italia-Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Fino al 31.12.2008 è applicabile il regime di aiuti n. N 381/2003.

Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".

L'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.

I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale delle Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti. Gli investimenti devono rispettare la pertinente normativa ambientale comunitaria, nazione e regionale.

Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili superiori ad 1 Megawatt di potenza. L'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi. Se l'energia elettrica prodotta è destinata alla vendita, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dai regolamenti (CE) n. 70/2001 e n. 1628/2006.

Gli aiuti agli investimenti con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro sono oggetto di notifica specifica alla Commissione europea.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL	
	Regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato [2]	Altre zone[3]
1. Attivi materiali: suolo aziendale e relative sistemazioni, opere murarie e assimilate.	50%	40%
2. Attivi materiali: impianti, macchine e attrezzature nuovi.	50%	40%
3. Programmi informatici.	50%	40%
4. Attivi immateriali: brevetti, licenze, *know how* e conoscenze tecniche non brevettate.	50%	40%
5. Studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse agli investimenti di cui ai punti precedenti.	50%	40%

[1] I prodotti ottenuti dall'attività di trasformazione possono anche non essere compresi nell'allegato I del Trattato. In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

[2] Cfr. Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia-Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Per le imprese "intermedie", l'intensità massima è ridotta al 25 % degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE.

[3] Per le imprese "intermedie", l'intensità massima è ridotta al 20 % nelle regioni non ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE e per gli investimenti ammissibili elencati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 purché siano rispettate tutte le altre condizioni pertinenti previste dai medesimi orientamenti.

Tabella 3A: Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica[1]

A) CREAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA TIPICITÀ[2]	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese per misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese.	Fino al 100% della spesa ammissibile
B) PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ	**INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL**
2. Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente.	Fino al 100% della spesa ammissibile
3. Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di *audit* ambientale.	
4. Spese per la formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di cui al punto 3).	
5. Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.	

[1] Sono escluse dal sostegno le grandi imprese. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Non sono concessi aiuti in relazione alle spese per investimenti. Non sono concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione sono limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

[2] Produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 510/2006, n. 509/2006, n. 834/2007 (fino ad abrogazione reg. CEE n. 2092/91) e successive modificazioni e marchi di qualità. Per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri.

Tabella 3A- segue: Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica

C) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA[1]	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
6. Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere: spese di iscrizione, di viaggio, per le pubblicazioni, per l'affitto degli stand.	Fino a 100% della spesa ammissibile[2]
7. Diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali e sugli utilizzi di tali prodotti, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine[3].	
8. Spese di formazione connesse alla diffusione di nuove tecniche: spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.	
9. Pubblicazioni (cataloghi, siti web) contenenti informazioni sui produttori di un data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.	
10. Divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota a scala ridotta o progetti dimostrativi[4].	Fino al 100% della spesa ammissibile, nel limite di 100.000 euro per beneficiario nell'arco di 3 esercizi finanziari

[1] Sono escluse dal sostegno le grandi imprese. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione sono limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

[2] Il sostegno è limitato alle sole microimprese, piccole e medie imprese. Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari le associazioni dei produttori e altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. Le prestazioni di assistenza tecnica a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001.

[3] L'indicazione dell'origine, corrispondente esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità, è ammessa per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

[4] Il progetto deve essere innovativo e deve esserci un interesse pubblico al suo finanziamento. Il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione. I risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici. La concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica e approvazione della Commissione europea.

Tabella 4 A: Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli

- Per "pubblicità" si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita. Non comprende le operazioni promozionali e di assistenza tecnica che sono comprese nella tabella 3 A.
- Le attività pubblicitarie con una dotazione annua superiore a 5 milioni di euro sono soggette a obbligo di notifica individuale alla Commissione europea.
- Deve essere garantita la conformità con l'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità – GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29, nonché, ove applicabili, con le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (vino, prodotti lattiero-caseari, uova, pollame, ecc.)
- La campagna pubblicitaria non deve essere focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate.
- La pubblicità deve riguardare prodotti di qualità, che soddisfano i criteri stabiliti a norma dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

TIPOLOGIA DI AIUTO	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Pubblicità dei prodotti a denominazioni riconosciute a livello comunitario (regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006[1]	Fino al 50% dei costi ammissibili
2. Pubblicità dei prodotti dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91 e successive modificazioni	
3. Pubblicità dei prodotti con marchi di qualità nazionali o regionali (sistemi di qualità che prevedono disciplinari di produzione vincolanti)[2]	

[1] Il riferimento all'origine dei prodotti deve corrispondere esattamente ai riferimenti registrati dalla comunità.
[2] Il riferimento all'origine deve essere secondario nel messaggio pubblicitario.

Tab. 5A: Aiuti alla ricerca e sviluppo[1]

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca)	Fino al 100% delle spese ammissibili[2] per i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE
2. Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.	
3. Costi dei fabbricati nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.	
4. Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.	
5. Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.	
6. Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.	

[1] Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30.12.2006.

[2] A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

08A04563

DECRETO 12 giugno 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle, dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005 con il quale al laboratorio «Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi», ubicato in Milano, via Giuseppe Colombo n. 79 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 giugno 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi», ubicato in Milano, via Giuseppe Colombo n. 79, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
2 Gliceril monopalmitato	Reg. CEE 2568/1991allegato VII + Reg. CE 702/2007
Acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Acidi grassi trans-isomeri	COI/T.20/Doc. n. 17/rev. 1:2001
Acidi grassi trans-isomeri	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Cere	COI/T.20/Doc. n. 18/rev. 2:2003
Cere	NGD C80 - 2002
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli (composizione/contenuto)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Triacilgliceroli con ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002
Valutazione organolettica	COI/T.20/Doc.n 15/rev.1

08A04462

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 giugno 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Immobiliare Santa Marta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 maggio 1982, con il quale la S.p.A. Immobiliare Santa Marta, con sede in Roma, facente capo al Gruppo Genghini, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Genghini ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri: ing. Andrea Carli, prof. Roberto Serrentino e dott. Antonio Guarino, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 2 aprile 2008, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Immobiliare Santa Marta S.p.A., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compreso il deposito in libretti giudiziali di Poste Italiane S.p.A. delle somme dovute ai creditori irreperibili a seguito dell'esecuzione del riparto finale;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Immobiliare Santa Marta, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Immobiliare Santa Marta, con sede legale in Roma.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Immobiliare Santa Marta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 12 giugno 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A04538

DECRETO 12 giugno 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cip Zoo Alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
E
IL DIRETTORE GENERALE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso, in data 11 aprile 1980, di concerto con il Ministro del

tesoro con il quale la S.p.A. Liquichimica Ferrandina (Società capogruppo), è stata posta in amministrazione straordinaria e nominato il commissario liquidatore .

Visto il successivo decreto in data 12 maggio 1980 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla s.r.l. Cip Zoo Alimentari, con sede in Brescia, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 dicembre 1982, emanato in sostituzione dei decreti del 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982 e 7 agosto 1982, con cui è stato confermato nell'incarico di commissario liquidatore il dott. Enrico Baldazzi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/02, nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Tenuto conto che con provvedimento in data 27 luglio 2006 è stato disposto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale fallimentare di Brescia del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale;

Vista l'istanza del 12 febbraio 2008 con la quale il Collegio commissariale nel comunicare di aver espletato tutte le formalità necessarie e di aver provveduto al pagamento del riparto non essendo intervenute contestazioni, chiede che venga disposta la chiusura della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della s.r.l. Cip Zoo Alimentari in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Cip Zoo Alimentari in a.s. con sede legale in Milano via Salomone 61.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'iter della chiusura, compresi, se del caso, quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 12 giugno 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A04539

DECRETO 12 giugno 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Estigas Sarda, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
E
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 11 aprile 1980, di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.A. Liquichimica Ferrandina (Società capogruppo), è stata posta in amministrazione straordinaria e nominato il commissario liquidatore .

Visto il successivo decreto in data 28 febbraio 1981 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla S.p.A. Estigas Sarda con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 dicembre 1982, emanato in sostituzione dei decreti del 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982 e 7 agosto 1982; con cui è stato confermato nell'incarico di commissario liquidatore il dr. Enrico Baldazzi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/02, nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Tenuto conto che con proprio provvedimento in data 27 luglio 2006 con il quale è stato disposto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale fallimentare di Brescia del bilancio finale, del rendiconto della gestione;

Vista l'istanza del 12 febbraio 2008, con la quale il Collegio commissariale nel comunicare di aver espletato tutte le formalità e non essendo intervenute contestazioni, chiede che venga disposta la chiusura della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Estigas Sarda in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Estigas Sarda in a.s. con sede legale in Milano via Salomone 61.

Art. 2.

I Commissari provvederanno agli adempimenti di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'iter della chiusura, compresi, se del caso, quelli previsti dagli art. 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 12 giugno 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A04540

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 giugno 2008.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione all'utilizzo di economie a favore della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988 n. 67 art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle Province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali nn. 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1997 n. 1657;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 23864 del 17 marzo 2008 con la quale la Provincia di Catanzaro ha richiesto l'utilizzo delle economie, realizzate sul mutuo posiz. 4320537, già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per i lavori di sistemazione sulla «S.P. Innesto ss. 106 - Innesto ss. 109», per l'importo di € 511.551,38, per il seguente intervento:

«Costruzione della strada collegante le aree di Girifalco alla superstrada dei Due Mari - tratto funzionale Girifalco bivio Vena di Maida (1° lotto)»;

Importo progetto € 6.552.773,04 (quota Stato € 511.551,38 - cofinanziamento a carico della Provincia € 6.041.221,66).

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risulta a favore della Provincia di Catanzaro la disponibilità delle suddette economie, di cui la medesima Provincia chiede l'utilizzo per l'intervento sopracitato;

Considerato che detto intervento corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della Provincia di Catanzaro l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo posiz. 4320537, già concesso dalla Cassa depositi e prestiti

per i lavori di sistemazione sulla «S.P. Innesto ss. 106 - Innesto ss. 109», per l'importo di € 511.551,38, per il seguente intervento:

«Costruzione della strada collegante le aree di Girifalco alla superstrada dei Due Mari - tratto funzionale Girifalco bivio Vena di Maida (1° lotto)»

Importo progetto € 6.552.773,04 (quota Stato € 511.551,38 - cofinanziamento a carico della Provincia € 6.041.221,66).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 11 giugno 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A04542

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 maggio 2008.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 ottobre 1999, ed in particolare il progetto n. 7945 presentato dalla GENTIUM S.p.A. (già CRYNOS Industria Farmacologica S.p.A.), per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 781 del 30 dicembre 1999, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 7945 presentato dalla GIENTIUM S.p.A. (già CRINOS Industria Farmacologica S.p.A.) così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 5 ottobre 1999;

Vista la nota dell'istituto Intesa San Paolo S.p.A. del 12 marzo 2008, pervenuta in data 20 marzo 2008 prot. n. 2448 con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o Università, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 781 del 30 dicembre 1999;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 7945 presentato dalla GENTIUM S.p.A. (già CRINOS Industria Farmacologica S.p.A.), contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 781 del 30 dicembre 1999, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. lI contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 781 del 30 dicembre 1999, per il progetto n. 7945 presentato dalla GENTIUM S.p.A. (già CRINOS Industria Farmacologica S.p.A.) per effetto del presente decreto è diminuito di euro 114.648,27, e il credito agevolato è aumentato di euro 113.197,02.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Dec. - relativo al CTS del 15/06/2005

Ditta: CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.
VILLA GUARDIA - CO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7945

Titolo del progetto: Sviluppo di defibrotide nella prevenzione e trattamento delle condizioni di tossicità epatica associata a trapianti di midollo osseo e chemioterapia oncologica.

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 01/08/1999

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/08/1999

Costo ammesso Euro = 1.451.243,89= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.451.243,89=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	831.495,61	0,00	619.748,28	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =766.256,77=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =393.287,09=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

08A04541

DECRETO 5 giugno 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Rosario López Molina, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Rosario López Molina, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/92, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 6 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale datato 24 luglio 2007 (prot. n. 7876) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 8 aprile 2008 - prot. MPI AOODRLO R.U. n. 15073 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa (prova attitudinale), superata solo per l'insegnamento della lingua spagnola - classe di concorso 45/A «Lingua straniera»;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en filologia - secciòn de filologia moderna - especialidad de filologia francesa» rilasciato il 21 novembre 1989 dalla Universidad Complutense de Madrid;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de aptidud pedagogica» conseguito nell'anno accademico 1989/90 presso l'Istituto dell'educazione della Universidad Complutense de Madrid, posseduto dalla cittadina spagnola Rosario López Molina nata ad Almeria (Spagna) il 9 marzo 1964, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di spagnolo, nella classe di concorso: 45/A lingua straniera.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A04440

DECRETO 5 giugno 2008.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Giuseppe Cataldi, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Giuseppe Cataldi, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2007 (AOODGOS prot. n. 600), che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 8 maggio 2008 - prot. n. 1415 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Bachelor's degree - Bachelor of music - Clarinet classic» rilasciato il 26 giugno 2006 dalla Hogeschool Zuyd, Maastricht (Olanda) Conservatorium, posseduto dal prof. Giuseppe Cataldi, cittadino italiano nato a Ragusa il 3 giugno 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - Educazione musicale nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A04441

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Nuova Biozenit S.p.a. (ora G.C. partecipazioni soc. agricola a r.l.) - Aggiornamento. (Deliberazione n. 169/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'ad. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto N. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002) 579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e

procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 53 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2003), modificata con delibera 18 marzo 2005 n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2005), con le quali è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Nuova Biozenit S.p.A. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comparto industriale, agricolo e agroindustirale nella provincia di Catanzaro, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a), con investimenti ammessi pari a 45.634.800 euro, onere per la finanza pubblica pari a 22.207.700 euro (di cui 19.108.959 euro a carico dello Stato e 3.098.741 euro a carico della regione Calabria), e un'occupazione aggiuntiva diretta pari a 130 U.L.A.;

Vista la nota n. 0020628 del 18 dicembre 2007 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, con riferimento alla rilocalizzazione del programma di investimenti agevolati nella regione Puglia, comune di Candela (FG), alla variazione della titolarità dell'investimento agevolato a seguito della cessione di ramo d'azienda da Nuova Biozenit S.p.A. a G.C. Partecipazioni Soc. Agricola a r.l., alla rideterminazione dell'ammontare complessivo degli investimenti e delle agevolazioni previste dal contratto di programma e alla richiesta di proroga del termine di ultimazione degli investimenti;

Considerato che tale aggiornamento potrà essere approvato subordinatamente all'esito positivo della notifica di aiuto di Stato individuale alla Commissione europea;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Subordinatamente all'esito positivo della procedura di notifica di aiuto di Stato individuale presso la Commissione europea, è approvato l'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società G.C. Partecipazioni Soc. Agricola a r.l. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comparto agricolo nel comune di Candela (FG), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.

2. Il contratto aggiornato prevede investimenti complessivi pari a 52.477.900 euro.

3. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa sono calcolate nella misura del 40% E.S.L.

4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in 17.296.4i0 euro, interamente a carico dello Stato.

5. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 130 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

6. Il termine per la realizzazione degli investimenti è fissato alla data del 31 dicembre 2008.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della pre-

sente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 180

08A04492

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2008.

Assegnazione di risorse del fondo per le aree sottoutilizzate per il completamento dell'interporto di Termoli, mediante prededuzione a carico della quota regione Molise per il periodo di programmazione 2007-2013 (1,94 milioni di euro). (Deliberazione n. 18/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), recante - Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge n. 208/1998 per il periodo 2004-2007», che al punto 1.3, lettera *a)*, ha assegnato alla Regione Molise per interventi connessi ad eventi sismici verificatisi nel 2002 nella stessa regione, un importo complessivo pari a 92,32 milioni di euro, in linea con le finalità indicate nel Programma pluriennale di interventi volti a favorire la ripresa produttiva, predisposto da parte della stessa Regione d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e oggetto di approvazione con successiva delibera di questo Comitato;

Visto il punto 6.7 della predetta delibera n. 20/2004, il quale prevede che le risorse assegnate, non impegnate entro il 31 dicembre 2007 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali, sono riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999;

Viste le proprie delibere 29 settembre 2004, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289/2004) e 22 marzo 2006, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258/2006), relative all'approvazione del Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise, e la delibera 16 marzo 2007, n. 9 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2007), recante la semplificazione delle procedure attuative del citato Programma pluriennale di interventi nella Regione Molise;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/2006), recante la «Programmazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro» e visto in particolare il punto 5, il quale prevede, fra l'altro, che la Regione, nel corso del monitoraggio precedente alla scadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera di riferimento (e, quindi, monitoraggio del 30 giugno) possa proporre una rimodulazione delle risorse non aggiudicabili alla data del 31 dicembre, sanzionando le stazioni appaltanti con il definanziamento degli interventi (punto 5.2.1) e prevedendo altresì che la procedura di riprogrammazione debba concludersi entro il 31 ottobre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera CIPE e che i nuovi interventi debbano essere aggiudicati entro i 12 mesi successivi alla suddetta data del monitoraggio (punto 5.2.3);

Vista anche la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (in corso di formalizzazione) recante l'«Attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» e visto in particolare il punto 1.1.3, tavola 4, della stessa delibera, che dispone il riparto delle risorse tra le Regioni del Mezzogiorno ed assegna alla Regione Molise l'importo di 476,589 milioni di euro;

Vista la nota n. 0002633 del 19 febbraio 2008, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha segnalato alla Segreteria del CIPE che la Regione Molise, dando seguito alla procedura avviata entro il mese di ottobre 2007, ha completato l'iter di riprogrammazione, rimodulazione e delocalizzazione dell'Interporto di Termoli ed ha contestualmente riprogrammato, in favore di un'opera urgente di completamento di difesa costiera, una parte (1,94 milioni di euro) della quota della delibera CIPE n. 20/2004, in precedenza destinata dalla Regione Molise all'Interporto di Termoli (complessivamente pari a 7,94 milioni di euro);

Considerato che, con la nota citata, il Ministro dello sviluppo economico propone la presa d'atto da parte di questo Comitato, a sanatoria, della predetta procedura di riprogrammazione e l'approvazione di una assegnazione in favore dell'Interporto di Termoli, per l'importo di 1,94 milioni di euro, mediante pre-deduzione

a valere sull'assegnazione di risorse FAS regionali destinate con la citata delibera n. 166/2007 alla Regione Molise per il ciclo di programmazione 2007-2013;

Ritenuto di poter accogliere tale proposta, in considerazione del carattere straordinario del Programma pluriennale di interventi della Regione Molise, nel quale i citati interventi sono inseriti, e tenuto conto che la procedura di riprogrammazione a favore dell'intervento di difesa della costa è stata sostanzialmente avviata nel termine previsto dalla delibera di questo Comitato n. 14/2006 e conclusa entro il termine del 31 dicembre 2007 e che l'assegnazione di risorse (1,94 milioni di euro) in favore dell'Interporto di Termoli costituisce pre-deduzione di risorse già programmate, per il periodo 2007-2013, da questo Comitato a favore della Regione Molise con la citata delibera n. 166/2007;

Prende atto

della procedura di riprogrammazione avviata dalla Regione Molise entro il termine del 31 ottobre 2007 e conclusasi nel mese di dicembre 2007, in favore di un intervento urgente di difesa costiera, finanziato, per un importo pari a 1,94 milioni di euro, con le risorse già destinate dalla medesima Regione in favore dell'Interporto di Termoli a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate *ex* art. 61 della legge finanziaria 2003, stanziate dalla delibera CIPE n. 20/2004, richiamata in premessa;

Delibera:

1. È disposta l'assegnazione di risorse in favore dell'Interporto di Termoli, per un importo pari a 1,94 milioni di euro, mediante pre-deduzione a carico delle risorse assegnate alla Regione Molise a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, per il periodo di programmazione 2007-2013, dal punto 1.1.3, tavola 4, della delibera di questo Comitato n. 166/2007, indicata in premessa.

2. La presente assegnazione è assoggettata a tutti i principi relativi al circuito finanziario delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, previsti dalla citata delibera n. 166/2007.

Roma, 21 febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 167

08A04491

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2008.

Accertamento del periodo di parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 10 marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 8108 del 22 maggio 2008 dell'Ufficio provinciale di Bologna, con la quale è stato comunicato che la parziale chiusura al pubblico del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna causa allagamento del locale accettazione atti il giorno 22 maggio 2008;

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 8 (prot. 355) del 26 maggio 2008 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sulla parziale chiusura del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bolgona causa allagamento del locale accettazione atti il giorno 22 maggio 2008.

Il presente provvedimento verrà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 28 maggio 2008

Il direttore regionale: CESARO

08A04418

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario Maria SS. dell'Abbondanza, in Cursì

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Santuario Maria SS. dell'Abbondanza, con sede in Cursì (Lecce).

08A04347

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 20 e del 23 giugno 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5610
Yen	167,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,170
Corona danese	7,4580
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78965
Fiorino ungherese	238,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	3,3660
Nuovo leu romeno	3,6745
Corona svedese	9,3980
Corona slovacca	30,350
Franco svizzero	1,6165
Corona islandese	125,32
Corona norvegese	8,0435
Kuna croata	7,2477
Rublo russo	36,7740
Nuova lira turca	1,9140
Dollaro australiano	1,6352
Real brasiliano	2,5048
Dollaro canadese	1,5805
Yuan cinese	10,7398
Dollaro di Hong Kong	12,1853
Rupia indonesiana	14454,86
Won sudcoreano	1607,44
Peso messicano	16,0998
Ringgit malese	5,0826
Dollaro neozelandese	2,0448
Peso filippino	69,191
Dollaro di Singapore	2,1319
Baht tailandese	52,005
Rand sudafricano	12,4622

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5521
Yen	167,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,125
Corona danese	7,4583
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79155
Fiorino ungherese	239,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	3,3633
Nuovo leu romeno	3,6726
Corona svedese	9,3931
Corona slovacca	30,347
Franco svizzero	1,6223
Corona islandese	130,74
Corona norvegese	8,0130
Kuna croata	7,2499
Rublo russo	36,6790
Nuova lira turca	1,9068
Dollaro australiano	1,6305
Real brasiliano	2,4956
Dollaro canadese	1,5768
Yuan cinese	10,6691
Dollaro di Hong Kong	12,1177
Rupia indonesiana	14392,62
Won sudcoreano	1615,35
Peso messicano	15,9346
Ringgit malese	5,0637
Dollaro neozelandese	2,0468
Peso filippino	69,068
Dollaro di Singapore	2,1249
Baht tailandese	51,910
Rand sudafricano	12,5057

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A04627 - 08A04626

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sanilan 100 Premix»

Provvedimento n. 163 del 20 maggio 2008

Medicinale veterinario «SANILAN 100 PREMIX».

Confezioni:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 103367013;

sacco da 20 Kg - A.I.C. n. 103367025.

Titolare: Sanizoo S.r.l., via Vicenza, 132, S. Tomio di Malo (Vicenza) - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura, validità miscela. Adeguamento stampati secondo le linee guida EMEA.

Si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura pari a 4 mesi e del periodo di validità dopo diluizione pari a trenta giorni, mentre rimane invariata la validità in confezionamento integro (12 mesi). L'adeguamento degli stampati per quanto attiene alla validità dopo prima apertura e dopo diluizione deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04372

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «MSVAX».

Provvedimento n. 174 del 22 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «MSVAX», nella confezione:

flacone da 500 ml - 1000 dosi in polietilene - A.I.C. n. 101187033.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione Tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 16 mesi a 24. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04371

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano «Epiduo»

Estratto determinazione n. 879 del 18 giugno 2008

Medicinale: EPIDUO.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. con sede, Iegale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata, 21 - 20121 Milano.

Confezioni:

0,1% + 2,5% gel tubo di plastica da 2 g (campione);
A.I.C. n. 038261018/M (in base 10) 14HN8U (in base 32);

0,1% + 2,5% gel tubo di plastica da 30 g;
A.I.C. n. 038261020/M (in base 10) 14HN8W (in base 32);

0,1% + 2,5% gel tubo di plastica da 45 g;
A.I.C. n. 038261032/M (in base 10) 14HN98 (in base 32);

0,1% + 2,5% gel tubo di plastica da 60 g;
A.I.C. n. 038261044/M (in base 10) 14HN9N (in base 32);

0,1% + 2,5% gel tubo di plastica da 90g;
A.I.C. n. 038261057/M (in base 10) 14HNB1 (in base 32);

Forma farmaceutica: gel.

Composizione:

1 g di gel contiene:

principio attivo: adapalene 1 mg (0,1%, benzoile perossido 25 mg (2,5%),

eccipienti:

disodio edetato, sodio docusato, glicerina, poloxamer, glicole propilenico (E 1520), simulgel 600PHA (copolimero di acrilamide e sodio acriloi-dimetiltaurato, isoesadecano, polisorbato 80, sorbitano oleato), acqua purificata.

Rilascio: Laboratoires Galderma Zi- Montdèsir 74 540 Alby sur Chèran - Francia.

Produzione confezionamento controllo: Galderma Production Canada Inc. Transcanada Highway 19400 Baie d'Urfè Quebec - Canada.

Indicazioni terapeutiche: trattamento cutaneo dell'*acne vulgaris* dove siano presenti comedoni, papule e pustole.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

0,1% + 2,5% gel tubo di plastica da 30 g;
A.I.C. n. 038261020/M (in base 10) 14HN8W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

(Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Epiduo è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica «RR»

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04562

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto dell'Università di Roma «La Sapienza» 26 maggio 2008, recante: «Modificazioni allo statuto».
(Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, seconda colonna, all'ultimo rigo, dove è scritto: «Il rettore: *Guarino*», leggasi: «Il rettore: *Guarini*».

08A04611

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-149) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.